

REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (¹), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (³), in particolare l'articolo 12,

considerando che in tale regolamento è prevista la concessione di un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago; che il beneficio dell'aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio accordato si ripercuota effettivamente fino al livello del consumatore onde evitare un aumento dei prezzi al consumo di questi prodotti;

considerando che per incentivare il consumo dei prodotti lattieri freschi locali è necessario stabilire talune modalità d'applicazione di tale regime, ivi compreso il quantitativo di prodotti lattieri che danno diritto all'aiuto;

considerando che è opportuno fornire alle autorità che gestiscono il regime gli strumenti necessari per evitare che l'aiuto venga sviato dalle finalità perseguite, vale a dire lo smercio regolare sul mercato locale dei prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati sul posto e la ripercussione effettiva del vantaggio accordato fino al livello del consumatore finale;

considerando che le autorità nazionali devono istituire misure di controllo per accertare il corretto funzionamento del regime di aiuto; che è opportuno prevedere comunicazioni periodiche alla Commissione;

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 è entrato in vigore il 1° luglio 1992; che alla stessa data devono prendere effetto le modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

(¹) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(³) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1601/92, viene erogato limitatamente a 44 000 t di latte intero di vacca per un periodo di 12 mesi.

2. L'aiuto ammonta a 7 ECU kg di latte intero utilizzato per la produzione dei diversi prodotti specificati nell'allegato. La conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso di conversione agricola applicabile il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda di aiuto.

3. Ai fini del presente regolamento, per latte intero si intende il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche e la cui composizione non si è modificata dalla fase di mungitura.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso su domanda scritta della latteria, la quale si impegna:

a) a tenere una contabilità da cui risultino, in particolare, i quantitativi di ciascun prodotto lattiero e i quantitativi di latte utilizzato in tali prodotti;

b) a sottoporsi a qualsiasi misura di controllo stabilita dallo Stato membro interessato, soprattutto per quanto riguarda la verifica della contabilità e il controllo qualitativo dei prodotti.

2. La domanda di pagamento dell'aiuto deve essere effettuata su un modulo tipo prescritto dall'autorità competente dello Stato membro e recare almeno i dati seguenti:

— quantitativi di latte utilizzato in ciascun prodotto per categorie di prodotti,

— nome e indirizzo della latteria,

— importo dell'aiuto corrispondente.

Articolo 3

1. La Spagna adotta tutte le misure opportune, in particolare in materia di controllo, per garantire che:

a) l'aiuto sia accordato unicamente per i prodotti lattieri di cui all'articolo 1 destinati al consumo umano diretto nelle isole Canarie;